

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 59

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUZZI, BORGHI, RAMPA, FABBRI FRANCESCO, PATRINI, BERTÈ*Presentata il 29 maggio 1963*

Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di un nuovo ordinamento delle scuole speciali secondo moderni criteri di protezione e in funzione del pieno recupero del minore irregolare psichico o minorato fisico e, conseguentemente, del suo più idoneo inserimento nella società, ha dimensioni di vasto respiro e meriterebbe di essere affrontato risolutivamente con una visione unitaria ed organica.

In attesa che, in relazione all'auspicato riordinamento di tutto il settore delle scuole speciali, imposto anche dalla necessità di predisporre ordinamenti, strutture e strumenti idonei per una politica rivolta al recupero scolastico e sociale degli irregolari psichici e minorati, ci pare necessario intervenire, almeno, per migliorare le condizioni, giuridiche, economiche e professionali degli insegnanti che, con vivissimo spirito di sacrificio, hanno dedicato anni della loro vita all'educazione dei minori frequentanti le scuole speciali.

Quali siano i sacrifici, gli sforzi, i pericoli, perfino, che tale categoria di insegnanti deve affrontare per rispondere adeguatamente alla nobile e generosa missione non staremo ora a dire. Essi sono presenti alla considerazione di quanti, autorità scolastiche, operatori assistenziali, familiari ed educatori conoscano come sia difficile ed impegnativo istruire ed educare minori le cui condizioni psichiche e

fisiche sono spesso gravi e, comunque, sempre preoccupanti.

Per queste ragioni — e sempre salva ogni altra valutazione dei problemi di fondo che vanno affrontati e risolti in forma adeguata alla loro importanza — si è voluto proporre alla considerazione degli onorevoli colleghi la necessità di migliorare le condizioni giuridiche, economiche e previdenziali degli insegnanti delle scuole speciali che, ai molti sacrifici da essi compiuti per il conseguimento di una specifica preparazione culturale e professionale, devono spesso aggiungere, senza averne né riconoscimenti, né adeguate ricompense, altri gravi sacrifici in dipendenza delle particolari circostanze in cui esplicano la loro funzione.

Non si tratta, perciò, di creare privilegi all'interno di una categoria, ma, al contrario, di dare ad uno specifico settore della grande famiglia dei dirigenti e docenti della scuola primaria quei riconoscimenti che sono giustificati dalle sue attività chiaramente differenziate.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo doveroso proporre un adeguamento degli attuali compensi.

Seguendo l'ordine delle disposizioni vigenti abbiamo anzitutto preso in considerazione il *compenso mensile*, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786,

per le ore eccedenti il normale orario delle lezioni.

Con l'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, il legislatore ha disposto che la misura di « due terzi » del compenso mensile — da calcolarsi su un 25° dello stipendio spettante agli insegnanti ordinari di ruolo ed indicato nell'articolo 3, 1° comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 100 — venisse ridotta « alla metà ».

Tale riduzione non solo ci appare inopportuna, ma anche in contrasto con i motivi che hanno giustificato la concessione del compenso.

Infatti la prestazione straordinaria ha luogo oltre l'orario d'obbligo di venticinque ore settimanali e, quindi, in condizioni molto disagiate!

Pertanto con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è voluto ripristinare la aliquota fissata con il decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Parimenti, si è considerata inadeguata la *indennità di contagio*, attualmente corrisposta agli insegnanti che, a causa del continuo contatto con alcuni predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie, sono esposti ad effettivi e non trascurabili pericoli per la loro salute.

Per questo se ne propone l'elevazione da lire 1.000 a lire 7.000 mensili da corrisponderci ai maestri di ruolo — per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno — e — ai maestri non di ruolo — in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esami.

Le predette indennità sono state doverosamente estese anche al personale delle scuole per sordomuti e ciechi.

È necessario tuttavia, riconoscere che mentre l'aumento da noi proposto soddisfa certe esigenze più immediate, non può servire a incoraggiare i giovani o a trattenere gli anziani in servizio, in considerazione delle particolari difficoltà che caratterizzano la prestazione del docente di scuola speciale.

Per quanto non si debba ritenere che all'insegnamento in tali scuole ci si possa orientare per sole ragioni di convenienza giuridica ed economica, tuttavia è doveroso che siano riconosciuti, anche sul piano giuridico e del-

lo sviluppo della carriera, i meriti acquisiti e si debbano confortare, anche con tali incentivi, i giovani insegnanti a dedicarsi all'insegnamento nelle scuole speciali che — fortunatamente — vanno sempre più diffondendosi in risposta ad una maggiore consapevolezza.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, dispone infatti, ai fini della progressione economica e di carriera, l'anticipo di un anno per ogni quinquennio di effettivo ed ininterrotto servizio prestato in scuole speciali dello stesso tipo.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento di un aumento di cinque anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza per gli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole speciali per non meno di 15 anni.

L'approvazione degli articoli 2 e 3 metterebbe gli insegnanti, che ne avessero interesse, nelle condizioni di godere un trattamento di pensione non molto differente da quello che potrebbero godere se rimanessero in servizio fino al 65° anno di età.

Gli aumenti previsti dalla proposta di legge comportano un maggior onere di circa 140 miliardi, cifra tanto modesta che può essere reperita, ai fini della copertura, nell'ambito del capitolo n. 43 iscritto sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, il quale prevede una spesa di circa 251 miliardi, per gli stipendi ed altri assegni fissi al personale insegnante nelle scuole elementari.

Quanto abbiamo esposto sottolinea sufficientemente, a nostro avviso, le ragioni umane e sociali della nostra proposta che — come abbiamo affermato — non mira soltanto a migliorare, giustamente, le condizioni giuridiche ed economiche degli insegnanti, ma anche ad assicurare un migliore funzionamento delle scuole speciali cui, anche in tale modo, verrà assicurata la funzionalità e la continuità di un servizio che richiede approfondita ed aggiornata preparazione, convinta e generosa vocazione, sensibile ed impegnato spirito di sacrificio, energie particolarmente vive e pronte.

Per questi motivi, nutriamo viva fiducia che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro ambita approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il compenso mensile, dovuto a norma dell'articolo 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, ai maestri delle scuole speciali statali, per ogni ora settimanale di servizio eccedente il normale orario delle lezioni, è determinato dalla misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile iniziale dovuto all'insegnante elementare di ruolo con la qualifica di ordinario.

Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni e Enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, nonché agli insegnanti di scuole speciali per sordomuti, di cui agli articoli 508 e 509 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, godono, sempre nel caso di orario oltre il normale, del trattamento di cui al comma precedente.

L'indennità speciale, di cui al 3° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, prevista per gli insegnanti delle scuole elementari speciali statali per fanciulli predisposti, tracomatosi o affetti da altre malattie che possono essere causa di contagio, per fanciulli anormali, di cui all'articolo 230 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per minorati fisici e psichici, nonché per gli insegnanti delle scuole elementari statali per ciechi, di cui all'articolo 9 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è elevata a lire 7.000 mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta anche agli insegnanti di scuole convenzionate per sordo-muti, di cui agli articoli 509 e 508 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Tale indennità è corrisposta per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per i maestri di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.

ART. 2.

Agli insegnanti di ruolo delle scuole speciali statali, di cui al precedente articolo, è riconosciuto, ai fini della progressione economica e di carriera, il diritto all'anticipo di 1 anno per ogni quinquennio di effettivo e inin-

terrolo servizio prestato in scuole speciali del medesimo tipo con qualifica non inferiore a « distinto ».

ART. 3.

Agli insegnanti, di cui al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge, che abbiano prestato non meno di 15 anni di servizio nelle scuole speciali statali, è riconosciuto un aumento di 5 anni del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 4.

(Copertura).

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 52 dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi.